

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere di Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Termini c.d. a ritroso e giornata di sabato

L'art. 155 quarto comma cod. proc. civ., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo.

La ratio della inapplicabilità della norma ai termini a ritroso si individua nel fatto che detto termine mira a tutelare non la parte che deve porre in essere l'atto, bensì la controparte, la quale deve essere posta nella possibilità di poter godere, per approntare le proprie difese, di un spazio minimo individuato dalla legge.

Si rileva, infatti, che qualora il termine riguardi la costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d'ufficio o la chiamata in causa di terzi deve essere data all'attore l'opportunità di esaminare tempestivamente l'atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti nel termine di venti giorni o di dieci giorni, ritenuto congruo dal Legislatore.

Con la disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la valutazione in merito alla giornata del sabato, parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva ... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale può ritenersi effettuato nella

giornata del sabato con riferimento al rispetto dei termini fissati per attività processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi tuttavia provvedere all'incombente nella giornata precedente per i termini c.d. a ritroso.

Tribunale di Trento, sentenza del 15.10.2013

...omissis...

acifico, pertanto, che la costituzione non sia avvenuta nei dieci giorni antecedenti, bensì 7 giorni liberi prima dell'udienza.

Occorre pertanto verificare se sia applicabile, come ritenuto da parte convenuta, la previsione di cui all'art. 155 c.p.c., secondo la quale i termini che scadono nei giorni festivi sono prorogati di diritto al primo giorno non festivo successivo.

La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la norma invocata non sia applicabile ai termini, come quello in esame, denominati a ritroso.

" L'art. 155 quarto comma cod. proc. civ., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo" (Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19041).

La ratio della inapplicabilità della norma ai termini a ritroso si individua nel fatto che detto termine mira a tutelare non la parte che deve porre in essere l'atto, bensì la controparte, la quale deve essere posta nella possibilità di poter godere, per approntare le proprie difese, di un spazio minimo individuato dalla legge.

Si rileva, infatti, che qualora il termine riguardi la costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d'ufficio o la chiamata in causa di terzi deve essere data all'attore l'opportunità di esaminare tempestivamente l'atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti nel termine di venti giorni o di dieci giorni, ritenuto congruo dal Legislatore. Tale tempo minimo non è stato rispettato da parte convenuta, la quale costituendosi nel settimo giorno libero non ha consentito a parte ricorrente un termine congruo per deliberare.

Ad abundantiam si osserva che la giurisprudenza di merito più recente tende a ritenere che quando il termine a ritroso venga a scadere di sabato, il deposito debba avvenire di venerdì, proprio per il rispetto della previsione di legge, "...con la disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la valutazione in merito alla giornata del sabato, parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva ... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale può ritenersi effettuato nella giornata del sabato con riferimento al rispetto dei termini fissati per attività processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi tuttavia provvedere all'incombente nella giornata precedente per i termini c.d.a ritroso..." (Trib. Milano, ordinanza 4 maggio 2007).

Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità, per tardiva proposizione, delle domande riconvenzionali di parte convenuta, volte a richiedere al giudice l'accertamento in punto sussistenza di un diritto di superficie e della sussistenza dei presupposti per la accessione invertita.

Nel merito, si osserva.

I fatti risultano pacifici e non contestati; è pacifico, infatti, che sul terreno di proprietà dell'attore insista un silos che è di proprietà della società convenuta.

Il silos peraltro, come emerge chiaramente dalla planimetria allegata dalla stessa parte ricorrente, (che ha colorato i terreni di giallo e di azzurro a seconda del proprietario) insiste non solamente sulla proprietà del ricorrente, per essere posizionato, seppur in minima parte, anche sulla p.ed. 536/2, di proprietà della N. s.n.c.

L'attore deduce che trattasi di concessione a titolo di comodato; che essendo venuta meno la solidarietà familiare, sussiste il suo diritto a richiedere la restituzione del bene.

Osserva il giudicante che l'utilizzo di un immobile non proprio non può che avvenire in virtù di rapporto obbligatorio, contratto di locazione o di comodato; ovvero in virtù di diritto reale, quale l'usufrutto, l'uso o l'abitazione, il diritto di superficie, ovvero sine titolo.

Pacifico che nessun contratto di locazione sia mai intercorso fra le parti; pacifica è altresì la mancata stipula di alcun rapporto di natura reale.

Trattandosi, infatti, di rapporti da stipulare per iscritto ex art. 1150 c.c., sussiste l'onere di chi invoca la avvenuta costituzione del diritto reale allegare il relativo contratto scritto, contratto che, peraltro, nella nostra regione, necessita, per la sua valida costituzione, anche della relativa intavolazione.

Se ne ricava pertanto che il bene è goduto dalla società N. o in virtù di rapporto di comodato ovvero senza titolo alcuno.

La individuazione dell'uno o dell'altro rapporto giuridico non cambia di molto i termini della questione.

In entrambi i casi, infatti, sussiste il diritto del proprietario ad ottenere la restituzione dell'immobile, diversa essendo solo la fonte dalla quale scaturisce il diritto: nel primo caso il venir meno del rapporto contrattuale sotteso per effetto della richiesta di restituzione avanzata dal comodante ex art. 1810 c.c.; nel secondo caso l'esercizio della azione reale di rivendica ex art. 948 c.c.

Nel caso di specie, peraltro, asserendo parte ricorrente la sussistenza di un rapporto di natura obbligatoria risulta proposta la sola azione ex art. 1810 c.c..

Dalle stesse dichiarazioni della parti emerge che il ricorrente N. concedeva la possibilità utilizzare il proprio immobile al fine di installarvi ivi un silos in considerazione del fatto che l'allora rappresentante della società era il di lui figlio F..

Attualmente il legale rappresentante della società è altro N., cugino di F. e nipote di C..

Deve essere esclusa la stessa occupazione abusiva dell'immobile, atteso che il ricorrente ha fin da subito precisato che questi dava il proprio consenso all'utilizzo dell'immobile medesimo.

Deve pertanto affermarsi che la società convenuta occupa il terreno a titolo di comodato, essendo da escludere, per i motivi ora indicati, alcun altro rapporto ricollegabile alla detenzione del terreno.

Come detto, infatti, va esclusa la sussistenza di un diritto reale ad occupare l'immobile per mancata stipula di contratto scritto, va esclusa la sussistenza di

un rapporto contrattuale a titolo oneroso, va inoltre esclusa la sussistenza di occupazione abusiva, posto che tutte le parti hanno dichiarato che vi era il consenso all'utilizzo dell'immobile da parte della società convenuta.

Il rapporto di comodato ben può essere costituito oralmente, trattandosi di vincolo obbligatorio e non reale; alcuna formalità risulta prevista per la sua costituzione dalla legge (a differenza, ad esempio, di quel che accade ora con la locazione abitativa, cui la forma è prescritta ai fini di nullità).

La costituzione del contratto risulta effettuata al momento della concessione in uso del terreno al fine di posizionare il silos.

Per quel che attiene alla restituzione, l'art. 1809 c.c. prevede che il comodatario è tenuto alla restituzione alla scadenza del termine convenuto, ovvero, per la ipotesi di mancata indicazione di un termine, quando se ne è servito in conformità al contratto.

In caso di assenza di termine, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa quando richiesto dal comodante.

Ciò premesso, risulta pacifico che alcun termine veniva inserito nel comodato, con conseguente sussistenza del diritto del comodante ex art. 1810 c.c. ad ottenere la relativa restituzione del bene al momento della richiesta.

Le parti non hanno dedotto di aver convenuto in contratto un determinato utilizzo.

In atti vi è solo un riferimento ai motivi di solidarietà familiare, che secondo parte ricorrente sarebbero venuti meno, mentre permarrebbero secondo la tesi di parte resistente.

A tal proposito si osserva che le esigenze di restituzione del comodante, costituiscono motivo assolutamente irrilevante nella ipotesi di contratto senza termine. Il vaglio delle comprovate esigenze assume infatti rilevanza, ex art. 1809 c.c. al solo fine di ottenere la restituzione del bene pendente il termine convenuto e non ad altri fini.

In assenza, pertanto di termine individuato dal contratto ed in assenza di indicazione alcuna in ordine all'eventuale termine da ritenere correlato all'utilizzo del bene secondo contratto, deve essere affermato il diritto della parte attrice, ex art. 1810 c.c., ad ottenere la restituzione del bene, con conseguente accoglimento della domanda dalla stessa avanzata.

Le domande riconvenzionali di parte convenuta, in quanto tardive, e pertanto inammissibili, non vengono sottoposte a disamina.

Circa la data del rilascio, si osserva.

Emerge dagli atti che il terreno incomodato viene utilizzato dalla società resistente che vi ha apposto un silos necessario per la sua attività.

Il rilascio dell'immobile libero appare di una certa difficoltà, dovendo la parte, necessariamente, individuare altro terreno ove posizionare il silos, e procedere alle operazioni di smontaggio e rimontaggio dello stesso.

Il termine da assegnare deve essere pertanto ampio e tale, altresì, da consentire eventualmente alle parti, ove lo desiderino, di modulare diversamente i rapporti (ad esempio stipulando un contratto di locazione del terreno), oltre che ovviamente di procedere alla liberazione dell'immobile.

La stessa parte ricorrente non ha evidenziato alcuna necessità di rientrare con celerità nel possesso del bene.

Il termine viene concesso pertanto in 10 mesi dalla data della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott.ssa Simona Caterbi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

accerta e dichiara la inammissibilità, perché tardive delle domande riconvenzionali avanzata da parte resistente;

accerta e dichiara che fra le parti è intercorso contratto verbale di comodato, senza termine, avente ad oggetto parte del fondo p.f. 758/1 in P.T. 810 I c.c. Faver;

accerta e di chiara il diritto datela proprietà ad ottenere la restituzione del fondo;

condanna la società N. s.n.c. al rilascio libero da cose e persone l'immobile predetto, con rimozione di quanto ivi contenuto (silos e Sottostazione tecnica);

fissa per il rilascio la data di 10 mesi dalla data della presente sentenza.

Condanna la società resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, , del compenso professionale, che liquida in complessive Euro 1.800,00, per compenso e Euro 210,00 per spese oltre ad accessori di legge.

Riserva giorni 15 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trento, il 9 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2013.